



Numero di riferimento: 254.00-43/2

Data/Nostro riferimento: 02 dicembre 2021 / sem-blc

## Contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali: basi legali

**Legge sull'asilo (LAsi)**  
del 26 giugno 1998, RS 142.31  
(Stato 1° gennaio 2018)

### **Art. 85 Obbligo di rimborso**

<sup>1</sup> In quanto ragionevolmente esigibile, le spese di aiuto sociale, di soccorso d'emergenza, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso devono essere rimborsati.

<sup>2</sup> La Confederazione fa valere il diritto al rimborso prelevando un contributo speciale sui valori patrimoniali (art. 86).

<sup>3</sup> Il diritto al rimborso della Confederazione si prescrive in un anno a contare dal giorno nel quale l'autorità competente ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso dieci anni dopo la sua insorgenza. Tali crediti non fruttano interesse.

<sup>4</sup> Il diritto al rimborso dei Cantoni è retto dal diritto cantonale.

### **Art. 86 Contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali**

<sup>1</sup> Sono soggetti al contributo speciale i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone oggetto di una decisione d'allontanamento passata in giudicato che dispongono di valori patrimoniali. Il contributo speciale serve a coprire le spese di cui all'articolo 85 capoverso 1 causate da tutte queste persone e dai congiunti da esse sostenuti.

<sup>2</sup> Il contributo speciale è prelevato sui valori patrimoniali.

<sup>3</sup> Le autorità competenti possono riscuotere il contributo speciale soltanto se l'interessato:

- non può dimostrare che i valori patrimoniali provengono da redditi dell'attività lucrativa o da indennità per perdita di guadagno oppure da prestazioni pubbliche di aiuto sociale;
- non può dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali; o
- può dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali, ma questi ultimi superano l'importo fissato dal Consiglio federale.

<sup>4</sup> L'obbligo del contributo speciale sussiste al massimo per dieci anni dal deposito della domanda d'asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare del contributo speciale e la durata dell'obbligo di versarlo.

### **Art. 87 Dichiarazione dei valori patrimoniali e procedura in caso di partenza**

<sup>1</sup> I richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato sono tenuti a dichiarare i valori patrimoniali che non provengono dal reddito della loro attività lucrativa.

<sup>2</sup> I valori patrimoniali messi al sicuro sono restituiti integralmente, su domanda, se la persona in questione lascia, sotto controllo, la Svizzera entro sette mesi dal deposito della domanda d'asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria. La domanda di restituzione deve essere presentata prima della partenza.

### **Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)**

del 16 dicembre 2005, RS 142.20  
(Stato 1° marzo 2019)

### **Art. 88 Contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali**

<sup>1</sup> Gli stranieri ammessi provvisoriamente sono soggetti al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali secondo l'articolo 86 LAsi. Sono applicabili le disposizioni dei capitoli 5 sezione 2 e 10 LAsi nonché l'articolo 112a LAsi.

<sup>2</sup> L'obbligo di pagare il contributo speciale sussiste al massimo per dieci anni dall'entrata in Svizzera.



**Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie** (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2) dell'11 agosto 1999 **Error! Reference source not found.**

(Stato 1° gennaio 2018)

**Art. 10 Campo di applicazione e durata del contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali**

(art. 86 e 87 LAsi; art. 88 LStr)

<sup>1</sup> Sono assoggettati al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali:

- a. i richiedenti l'asilo, a partire dalla presentazione della domanda d'asilo;
- b. le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, a partire dalla presentazione della domanda di concessione della protezione provvisoria;
- c. le persone ammesse provvisoriamente, a partire dalla decisione di ammissione provvisoria;
- d. le persone allontanate, a partire dal passaggio in giudicato della decisione di allontanamento dopo l'esito negativo della procedura d'asilo o dopo la revoca dell'ammissione provvisoria; e
- e. le persone oggetto di una decisione di espulsione passata in giudicato, dopo l'esito negativo della procedura d'asilo o al termine dell'ammissione provvisoria.

<sup>2</sup> L'assoggettamento al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali cessa:

- a. quando è raggiunto l'importo di 15 000 franchi, ma al più tardi dieci anni dopo l'entrata in Svizzera;
- b. quando un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente, una persona bisognosa di protezione o una persona oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato ottiene un permesso di dimora;
- c. quando un richiedente l'asilo riceve l'asilo o è temporaneamente ammesso come rifugiato.

<sup>3</sup> L'obbligo di pagare il contributo speciale inizia nuovamente a decorrere, per quanto concerne l'ammontare, con ogni procedura d'asilo.

**Art. 11 Gestione del contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali**

(art. 86 e 87 LAsi)

<sup>1</sup> La Confederazione gestisce il contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali ed emana le decisioni di prelevamento.

<sup>2</sup> La SEM rilascia su richiesta alla persona soggetta all'obbligo di pagare il contributo speciale o alle competenti autorità cantonali informazioni sull'ammontare del contributo speciale versato. Alla domanda occorre accludere una copia della carta di soggiorno.

**Art. 16 Valori patrimoniali prelevabili**

<sup>1</sup> Per valori patrimoniali ai sensi degli articoli 86 e 87 LAsi si intendono le somme di denaro contante, gli oggetti di valore monetario e i valori immateriali quali averi bancari. Eventuali perdite di valuta e di valore sono a carico delle persone soggette all'obbligo di pagare il contributo speciale.

<sup>2</sup> L'autorità che ha messo al sicuro i valori patrimoniali deve versarli in franchi svizzeri alla SEM.

<sup>3</sup> I valori patrimoniali la cui messa al sicuro e il cui versamento alla SEM sono avvenuti dopo la fine dell'assoggettamento al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali giusta l'articolo 10 capoverso 2, nonché altri importi versati erroneamente, sono restituiti all'autorità che ha effettuato i versamenti. Quest'ultima è tenuta a trasmettere il denaro restituito all'avente diritto.

<sup>4</sup> L'importo ai sensi dell'articolo 86 capoverso 3 lettera c LAsi è di 1000 franchi.

**Art. 18 Restituzione dei valori patrimoniali prelevati**

(art. 87 cpv. 5 LAsi)

<sup>1</sup> Prima della partenza, i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora, le persone ammesse provvisoriamente, le persone oggetto di una decisione di allontanamento e le persone oggetto di una decisione di espulsione passata in giudicato che lasciano autonomamente la Svizzera entro sei mesi dal deposito della domanda d'asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria possono chiedere alla SEM la restituzione dei valori patrimoniali prelevati.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 si applica anche alla persona ammessa provvisoriamente che lascia autonomamente la Svizzera entro sette mesi dal deposito della domanda d'asilo o dalla disposizione dell'ammissione provvisoria.

<sup>3</sup> Di regola i valori patrimoniali prelevati o il loro valore attuale sono consegnati in contanti all'aeroporto al momento della partenza. Su domanda, l'importo dovuto può essere versato all'estero a partenza avvenuta.

**Direttiva Settore dell'asilo del 1.1.2008**

(Stato 01.01.2018)

**Cifra 8 Obbligo di restituzione e contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali**

**8.4.3 Condizioni del prelievo**

**8.4.3.1 Importo minimo**

I valori patrimoniali, per essere soggetti a prelievi, devono ammontare ad almeno 500 franchi. I valori patrimoniali che, detratte le quote lasciate agli obbligati (quote a libera disposizione), sono inferiori a questa somma, non sono prelevati rispettivamente sono rimborsati dalla Segreteria di Stato all'autorità di confisca.

**8.4.3.2 Quote a libera disposizione**

Gli interessati devono in ogni caso poter disporre di una quota di 100 franchi. L'obbligato che è in grado di fornire la prova della legittimità della provenienza deve poter disporre di una quota di 1'000 franchi.

**8.4.3.3 Importo massimo**

I valori patrimoniali ritirati sono considerati quale contributo speciale fino al raggiungimento dell'importo massimo di 15'000 franchi. I valori patrimoniali sopra l'importo massimo sono restituiti all'autorità che ha effettuato il versamento.

**8.4.3.4 Prova della provenienza e onere probatorio**

Se l'obbligato è in grado di dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali (p.es. donazioni, vincite al lotto o simili), la somma sopra i 1'000 franchi è confiscata a condizione che sia raggiunto l'importo minimo.

In occasione di una prima accoglienza nei centri della Confederazione, come anche in occasione della partenza o dell'espulsione, soltanto la somma sopra i 1'000 franchi è in ogni caso confiscata, a condizione che sia raggiunto l'importo minimo.

Nei casi in cui l'interessato non è in grado di fornire la prova della provenienza è prelevata la somma sopra i 100 franchi, a condizione che sia raggiunto l'importo minimo.

La dimostrazione della provenienza spetta all'obbligato (onere probatorio). La prova è ammessa se l'obbligato riesce a convincere la Segreteria di Stato che l'indicazione sulla provenienza è con estrema probabilità sicura. Se non è possibile dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali direttamente sulla base di documenti, nella prassi si presume che la persona interessata al momento del prelievo fornisca dati chiari, convincenti e concordanti con eventuali mezzi di prova addotti ulteriormente per quanto concerne l'origine dei valori patrimoniali in suo possesso.